

STATUTO SOCIALE DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONE OUTDOOR VALTARO SPORT

AS.S.O. VALTARO associazione sportiva dilettantistica

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, e alle leggi successive che regolano tale diritto, l'Associazione di promozione sociale denominata : ASSOCIAZIONE OUTDOOR VALTARO SPORT in sigla **AS.S.O. VALTARO associazione sportiva dilettantistica.**

Art.2 - SEDE

L'Associazione ha sede presso *Societa' di Mutuo soccorso IMBRIANI, via Costamezzana, 2 43043 BORGIO VAL DI TARO (Pr)*

Art.3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di promuovere gli sport all'aria aperta e minori, con ottica ad attività educativa e dilettantistica, ricreativa intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze.

L'Associazione, mediante la promozione di attività e l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende :

- Promuovere attività che coinvolgano giovani e ragazzi in un ottica di educazione fisica e morale, al contatto con la natura e alla pratica dilettantistica di attività ricreative e sport minori.
- promuovere, propagandare, organizzare attività, corsi di avviamento legati a tutti gli sport di contatto con la natura e minori in un ottica ricreazionale e sportiva dilettantistica secondo le norme ed i regolamenti degli organismi nazionali sportivi;
- assistere gli iscritti nelle loro necessità di allenamento, strutture, attività, assistenza medico-sportiva ed assicurativa nei limiti dettati da attività di carattere dilettantistico;
- promuovere lo studio e la pubblicazione di opere divulgative dell'attività in un ottica di promozione degli sport o delle attività.

- promuovere la creazione e la valorizzazione di centri naturali ed artificiali attrezzati per la libera attività sportiva nella garanzia della maggiore sicurezza possibile;
- istituire corsi di avviamento, propedeutici o specialistici per i soci, in collaborazione con insegnanti, guide o atleti abilitati all'insegnamento, nonché organizzare calendari annuali di attività da proporre ai soci aderenti;
- favorire l'affiliazione dei vari settori dell'associazione alle associazioni sportive o ricreative nazionali o regionali (affiliate C.O.N.I. o non affiliate C.O.N.I.) che in modo specifico sono di riferimento per i vari sport o attività;
- educare al rispetto, alla conoscenza ed alla protezione dell'ambiente naturale;
- favorire i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri Enti ed Associazioni affini.

L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura sportiva rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali culturali, e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa in special modo diretta ad un utenza giovane;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
- organizzare corsi, raduni, stages, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni, e vacanze per i Soci Iscritti;
- Organizzare calendari di attività annuali per i vari settori; associativi aperti al coinvolgimento di tutti gli associati;
- pubblicare periodici e notiziari cartacei o elettronici riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti;

- condurre e gestire impianti sportivi e ricreativi o luoghi naturali destinati alla pratica di attività o acquistare materiali utili ai soci per svolgere attività, contemplate nei fini associativi ;
- Esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso, dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti,
- L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale e Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Art.4 - SOCI

L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può esercitare un solo voto. I Soci eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio. I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in:

- SOCI ORDINARI. Sono i Soci che costituiscono l'Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.
- SOCI PARTECIPANTI Sono i soci che partecipano all'attività della associazione devono aver compiuto 15 anni e non sono ancora maggiorenni, tali soci definiti partecipanti possono partecipare a tutte le attività proposte sotto la tutela o comunque con esplicita autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà'. I responsabili delle attività sociali si riferiscono a chi ne esercita la patria potestà' per le comunicazioni sulle attività proposte, dopo tali comunicazioni e successiva autorizzazione i responsabili delle attività sono sollevati da eventuali incidenti o danni che possono accadere nell'ordinaria prassi delle attività e nei rischi presenti e comunicati dell'attività stessa.
- SOCI ONORARI. Sono i Soci che si sono particolarmente distinti per la loro carriera in campo sportivo o promozionale o sociale. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite da Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.5 – COLLABORAZIONI

Sono le altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente statuto che su deliberazione del consiglio direttivo possono collaborare su singole iniziative o eventi per il perseguimento di scopi comuni e condivisi.

Art.6 - PATRIMONIO

Il Patrimonio è costituito dalle quote depositate dai soci fondatori e dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni, Province, Regioni , Comunità Montane e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche, e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa.

L'associazione definisce un tesoriere all'interno del consiglio direttivo che ha l'onere di redigere ogni anno sociale un bilancio che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci.

Art.7 - DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Art.8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte.
- Presentare modulo di benestare di chi esercita la patria potestà' per i soci Partecipanti minorenni.
- definire il settore o i settori di interesse a cui aderire.
- accettare le norme del presente Statuto;
- versare la quota associativa.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile.

Art.9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di Socio, Associato o Partecipante dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione. Essi hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

Art.10 - DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;

- per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;

- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art.11 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.12 - ORGANI

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Art.13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art.14 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo voto. Ogni Socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art.15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea :

- a) delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione dell'Associazione;
- b) approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
- c) elegge il Consiglio Direttivo;
- d) delibera, in via straordinaria, sulle modifiche dello statuto.

Art.16 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere

convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria avviene a mezzo avvisi affissi presso la Sede Sociale o di attività, con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni.

Art.17 - VALIDITA' ASSEMBLEARE

Tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art.18 - MODIFICHE STATUTO

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art.19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri e nel proprio seno elegge il Presidente, il vicepresidente, il tesoriere e nomina, anche al di fuori dei suoi membri il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte l'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Art.20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni :

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera sulle domande di ammissioni dei nuovi Soci;
- d) predispose il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- e) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente;
- f) designa i collaboratori preposti alle varie attività;
- g) convoca l'Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;
- h) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

Art.21 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente.

Art.22 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art.23 - SETTORI

L'Associazione dovrà strutturarsi in Settori di attività specifica, che potranno chiamarsi con nomi specifici oltre al nome dell'associazione stessa per definirsi all'interno dell'associazione. Tali settori dovranno essere proposti da almeno cinque iscritti all'associazione e tale proposta dovrà essere votata in sede assembleare.

Qualora la proposta sia accolta dall'assemblea dei soci i proponenti o gli aderenti a tale settore dovranno eleggere un responsabile di settore che sarà il garante organizzativo degli impegni del settore nei confronti dei fini associativi. Tale carica avrà valenza annuale e potrà essere riconfermata, tale carica da diritto di partecipazione al consiglio direttivo con diritto di parola ma non di voto.

Ogni iscritto all'associazione potrà aderire esplicitamente con registrazione sul registro degli iscritti ai vari settori cioè da diritto alla partecipazione alle attività organizzate dal settore.

I vari settori associativi possono su proposta del consiglio direttivo o su proposta del responsabile di settore, con deliberazione dell'assemblea dei soci affiliarsi ad organizzazioni nazionali, regionali o provinciali al fine del migliore raggiungimento dei fini associativi i costi di affiliazione ricadranno sull'associazione e sugli aderenti al settore che beneficia di tale affiliazione.

Ogni settore è un'appendice organizzativa dell'associazione e ne dipende a tutti gli effetti, l'assemblea nel caso verifichi l'inefficacia di un settore o venuto meno il numero minimo degli aderenti può eliminarlo.

Art.24 - SEZIONI

Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria Sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.25 - TRASFORMAZIONE

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, convocata in seduta straordinaria deliberare la trasformazione della Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n. 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n.50.

Art.26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due saranno nominati dalle parti, il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale; essi giudicheranno ex bono ex aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art.27 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci e,

comunque, secondo le norme del Codice Civile. In caso di scioglimento il Patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.28 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazione sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.

Redatto e allegato all'Atto Costitutivo.
Borgo val di Taro, li 12 gennaio 2004